

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI MONTE TITOLI: ACCOUNT OPERATOR SETTLEMENT

Le modifiche al Regolamento illustrate nella presente nota entreranno in vigore il **26 gennaio 2026**.

A seguito di alcune richieste da parte degli operatori, si propone di introdurre all'interno del Regolamento di Monte Titoli la possibilità per i partecipanti di consentire a soggetti terzi (quali, ad esempio, controparti centrali) di istruire sui propri conti (*account operator settlement*).

Con tale configurazione, i partecipanti al servizio di liquidazione potranno consentire ai soggetti terzi di inserire istruzioni di regolamento, anche nello status “*already matched*” (qualora lo stesso soggetto terzo sia stato delegato da entrambe le controparti della transazione).

Nello specifico, i partecipanti dovranno richiedere la relativa configurazione del servizio e trasmettere a Monte Titoli l'apposita delega (POA) conferita al soggetto terzo. Inoltre, al fine di gestire i rischi operativi derivanti da tale configurazione, si intende richiedere ai soggetti terzi abilitati il rispetto dei seguenti requisiti: (a) struttura organizzativa adeguata e personale qualificato; (b) sistemi tecnologici e informatici appropriati, nonché misure tecniche idonee; (c) misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa; (d) identificabilità delle istruzioni di regolamento inviate; (e) autenticazione delle istruzioni di regolamento tramite cifra di controllo.

Inoltre, si intende richiedere ai soggetti terzi abilitati di sottoscrivere apposito accordo con Monte Titoli, al fine di consentire a quest'ultima di svolgere le opportune attività di verifica nei confronti degli stessi.

Si riporta di seguito lo stralcio del testo con evidenza delle modifiche.

*Il testo integrale del Regolamento verrà pubblicato sul sito
<https://www.euronext.com/it/post-trade/euronext-securities>*

PARTE II – DISCIPLINA DEI SERVIZI

Omissis

TITOLO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE E DEI SERVIZI ACCESSORI

CAPO I – SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE

Omissis

Articolo 59 – Categorie di Partecipanti e modalità di partecipazione

1. Possono accedere al Servizio di Liquidazione in qualità di partecipanti, assumendo gli obblighi derivanti dagli ordini di trasferimento nell'ambito del sistema, le controparti centrali e i depositari centrali e le seguenti categorie di enti:
 - a) banche italiane e banche UE, come definite dal TUF, nonché le banche centrali, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di organismi elencati all'articolo 2, paragrafo 5, punto 2 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 1, del decreto finality;
 - b) SIM e imprese d'investimento UE, come definite dal TUF, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 2, del decreto finality;
 - c) imprese di paesi terzi che svolgono attività corrispondenti a quella dei soggetti di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 4, del decreto finality;
 - d) le autorità pubbliche, o le imprese pubblica come definita all'articolo 8, del Regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, quali Poste Italiane, il MEF e la Banca Europea per gli Investimenti, nonché le imprese la cui attività sia assistita da garanzia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, del decreto finality;
 - e) gli emittenti che non svolgono attività corrispondenti a quella dei soggetti di cui alle lettere a) e b) e che partecipano ai servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti, in qualità di soggetti la cui attività rileva sotto il profilo del rischio sistematico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 5, del decreto finality;
 - f) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 TUB e autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c) e c) bis, del TUF nonché, limitatamente all'attività svolta su strumenti finanziari

derivati, autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), e b) del TUF, in qualità di soggetti la cui attività rileva sotto il profilo del rischio sistematico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 5, del decreto finalità.

Omissis

5. I partecipanti possono chiedere a Monte Titoli di abilitare soggetti terzi, appartenenti alle categorie di cui al comma 1, all'inserimento di Istruzioni di regolamento a valere sui propri conti. A tal fine, i partecipanti trasmettono a Monte Titoli la delega (POA) conferita al soggetto terzo abilitato.

I soggetti terzi abilitati devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) disporre di una struttura organizzativa adeguata al volume dell'attività, nonché di personale dotato di idonea qualificazione professionale, e nominare uno o più soggetti referenti per i rapporti con Monte Titoli;**
- b) adottare sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'integrità, la correttezza, la completezza e la confidenzialità dei dati relativi alle Istruzioni di regolamento, adottando idonee misure tecniche;**
- c) adottare misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa;**
- d) assicurare che le singole Istruzioni di regolamento inviate al Servizio di Liquidazione siano identificate in modo tale da poterne verificare l'univocità e il corretto ordinamento;**
- e) utilizzare modalità di autenticazione tramite cifra di controllo delle Istruzioni di regolamento tali da assicurare la corretta provenienza e integrità dei dati ricevuti.**

I soggetti terzi abilitati sottoscrivono uno specifico accordo con Monte Titoli e consentono alla stessa di svolgere attività di verifica dell'adeguatezza, della compatibilità e dell'idoneità dei sistemi tecnologici e interazione con il sistema di regolamento e dei requisiti previsti dal presente comma. Il partecipante e il soggetto terzo abilitato devono disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli sull'operatività e alle garanzie contrattuali.

Qualora Monte Titoli dovesse ritenere che le condizioni operative del soggetto terzo abilitato o del partecipante causano, o potrebbero causare:

- a) problemi tecnici per Monte Titoli;**
- b) qualsiasi rischio per l'ordinario funzionamento del servizio; o**
- c) rischio di violazione per Monte Titoli delle proprie responsabilità regolamentari.**

Monte Titoli potrà, previa comunicazione ai soggetti interessati, sospendere l'abilitazione del soggetto terzo o impartire istruzioni al soggetto terzo abilitato, al partecipante o a entrambi a cui gli stessi dovranno dare seguito senza alcun ritardo.

5. 6. I partecipanti possono chiedere a Monte Titoli di qualificare i propri clienti come partecipanti indiretti a condizione che:

- a) i clienti ricadano in una delle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) o c);
- b) i partecipanti utilizzano uno o più conti titoli aperti presso il sistema di scritture contabili di Monte Titoli, dedicati esclusivamente alla liquidazione delle istruzioni di regolamento di pertinenza del cliente che chiedono di qualificare come partecipante indiretto;
- c) i dati identificativi dei clienti che i partecipanti intendono qualificare come partecipanti indiretti, e loro eventuali variazioni, sono noti a Monte Titoli per essere stati comunicati dal partecipante a Monte Titoli a questo fine, con le modalità specificate nelle Istruzioni;
- d) limitatamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera c), i partecipanti abbiano verificato che non sussistano impedimenti alla sostanziale applicazione del presente Regolamento e del Provvedimento del 2 Agosto 2018 emanato dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto finality, in caso di apertura di una procedura di insolvenza a carico del soggetto che il partecipante intende qualificare come partecipante indiretto, tenuto conto del quadro regolamentare applicabile allo stesso.